# CONVENZIONE PER L'USO DEL LOGO MARCHIO "SPIN OFF DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO" E DEL KNOW HOW

#### **TRA**

## L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO

di seguito denominata Università, rappresentata dal Rettore pro-tempore Prof. Stefano Bronzini, domiciliato per la carica presso l'Ateneo, in Piazza Umberto I, n. 1 – 70121 Bari, nella sua qualità di Legale Rappresentante dell'Università degli Studi di Bari Aldo Moro (Codice Fiscale: 80002170720 – Partita IVA 01086760723),

${f E}$	
"S.r.l."	
di seguito denominata Società, con sede in (), alla via	n, P.IVA
, nella persona del suo rappresentante legale, Prof	, nato
a il e residente a () alla via	n
Codice Fiscale:	

di seguito dette Parti

## PREMESSO CHE

- Che con D.R. 687 del 17.02.2023 è stato emanato il nuovo "Regolamento Spin Off" di Ateno;
- Che il suddetto Regolamento all'art. 15 co. 2 prevede la possibilità che l'Università conceda, sulla base di apposito contratto di licenza a titolo oneroso, la licenza di brevetti e know how;

- Che il suddetto Regolamento all'art. 15 co. 3 prevede la possibilità, sulla base di un apposito
  contratto di licenza, che dovrà essere sottoscritto con l'Università, che sia concesso alle Spin
  Off Accademiche Accreditate l'utilizzo del marchio "Spin off Accademica Accreditata
  dell'Università degli Studi di Bari Aldo Moro;
- Che il Consiglio di Amministrazione, nella riunione del 21.12.2018, ha deliberato di prevedere per tutte le società Spin Off Accademiche Accreditate dell'Università degli Studi di Bari Aldo Moro che la concessione del logo/marchio "Spin Off Accademiche Accreditate dell'Università degli Studi di Bari Aldo Moro" e del know how preveda un corrispettivo, in favore di questa Università, pari al 2% del fatturato calcolato a partire dal terzo anno successivo alla costituzione della società;
- Che l'ufficio ha provveduto agli adempimenti necessari al deposito del marchio "Spin Off
  Accademica Accreditata dell'Università degli Studi di Bari Aldo Moro", depositato in data
  20.03.2019 con n. 302019000019609 e pubblicato in data 27.06.2019 con Bollettino n. 148;
- Che la società Spin Off \_\_\_\_\_\_ S.r.l.si è costituita in data \_\_\_\_\_;
- Che si rende necessario formalizzare con apposito atto l'uso da parte di \_\_\_\_\_\_ S.r.l., a decorrere dalla data di costituzione della società e fino al \_\_\_\_\_\_ del logo/marchio "Spin Off Accademica Accreditata dell'Università degli Studi di Bari Aldo Moro" e del know how:

## SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

### Art. 1 - Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione

## Art. 2 - Oggetto

L'Università concede in licenza alla Società, che accetta, alle condizioni stabilite nella presente convenzione e per gli usi consentiti dalla legge, l'uso non esclusivo e temporaneo del marchio "Spin off Accademica – Accreditata dell'Università degli Studi di Bari Aldo Moro" per contraddistinguere prodotti e/o servizi della Società che abbiano un collegamento con l'attività di ricerca e/o di valorizzazione e il know how provenienti dall'Università.

La licenza per l'uso del marchio "Spin Off Accademica – Accreditata dell'Università degli Studi di Bari Aldo Moro" si intende concessa a titolo oneroso, ed in particolare la Società si obbliga a corrispondere all'Università, a partire dal terzo anno successivo alla costituzione, un corrispettivo pari al 2% del fatturato della Società stessa, con le modalità precisate all'art. 6 del presente atto

#### Art. 3 – Modalità e limitazioni all'utilizzo del marchio e del know how

Il marchio "Spin Off Accademica –Accreditata dell'Università degli Studi di Bari Aldo Moro" deve essere utilizzato congiuntamente al nome e/o ad altro marchio generale o speciale della Società. Quest'ultimo dovrà essere apposto in posizione preminente e con caratteri di dimensioni maggiori rispetto al marchio "Spin Off Accademica – Accreditata dell'Università degli Studi di Bari Aldo Moro".

Riguardo alla eventuale circolazione di prodotti e/o servizi, contraddistinti dal marchio, la Società si assume, nei rapporti con l'Università, ogni responsabilità, ogni rischio ed ogni costo, liberando e

manlevando espressamente l'Università da responsabilità di qualsiasi natura e da ogni eventuale richiesta di terzi a qualsiasi titolo.

La Società non ha il diritto di cedere o sub-licenziare a terzi l'uso del marchio e del know how, neppure in caso di trasferimento di azienda.

La società utilizzerà il marchio e il know how nel pieno rispetto del decoro dell'istituzione universitaria, tale da non ledere l'immagine e la reputazione della medesima, fermo restando quanto previsto dai successivi artt. 5 e 8, impegnandosi a rispettare i regolamenti e i protocolli di riferimento adottati dall'Università.

La società si obbliga a non depositare un marchio identico o simile a quello che si concede in licenza.

## Art. 4 – Contraffazione e contestazione di soggetti terzi

In caso di contraffazione e/o utilizzo illecito del marchio da parte di soggetti terzi la Società, usando la normale diligenza, informerà tempestivamente l'Università. Società ed Università concorderanno secondo buona fede e correttezza, le azioni stragiudiziali e giudiziarie da intraprendere, compresa la ripartizione delle spese, fatta salva la facoltà dell'Università di agire nel caso non si addivenga ad un accordo con eventuale rivalsa per le spese, anche legali, sostenute.

In caso di contestazioni stragiudiziali e giudiziarie da parte di soggetti terzi in ordine alla validità del marchio le Parti concordano che ciascuna di esse avrà la facoltà e si farà carico di esperire a proprie spese le azioni e difese stragiudiziali e giudiziarie che riterrà opportune, senza che la Società possa pretendere alcun risarcimento danni o rimborso dall'Università in caso di invalidità del marchio e/o di condanna per violazione di diritti di terzi.

## Art. 5 – Responsabilità derivante da prodotti e/o servizi difettosi

La Società si impegna a che l'uso del suddetto marchio non leda l'immagine, il decoro e la reputazione dell'Università ovvero possa gettare discredito sul suo ruolo istituzionale, a pena

dell'esercizio di tutte le azioni per la cessazione del fatto lesivo e fatto salvo il risarcimento del danno.

La Società s'impegna inoltre a garantire e tenere manlevata e indenne l'Università da qualsiasi ipotesi di responsabilità diretta e/o indiretta, derivante da danni provocati a terze persone o cose, dai difetti, dai malfunzionamenti impliciti e/o espliciti sussistenti o sopravvenuti e dalla messa in circolazione e/o dall'uso proprio e/o improprio dei prodotti e/o servizi commercializzati, per i quali intervenga la spendita del nome e del marchio/logotipo dell'Università in forza del presente contratto, non potendo e non dovendo l'Università essere in alcun modo chiamato a rispondere, né in via esclusiva né in via solidale, di obblighi risarcitori verso i terzi e verso la stessa Società per danni di qualsiasi specie natura ed entità.

## Art. 6 – Modalità di pagamento

La Società dovrà, ai sensi dell'art. 17 del "Regolamento per la costituzione di Spin Off e la partecipazione del personale universitario alle attività dello stesso", trasmettere all'Università copia del bilancio dell'ultimo esercizio, comprensivo di Stato Patrimoniale, Conto Economico e rendiconto finanziario entro 30 giorni dal deposito degli stessi presso il Registro delle Imprese, unitamente a tutti i documenti che la Direzione Risorse Finanziarie riterrà necessari, entro 30 giorni dalla richiesta.

La Direzione Risorse Finanziarie procederà ad emettere regolare fattura annuale, a partire dal terzo anno successivo alla costituzione della società, per un importo pari al 2%, oltre IVA, del fatturato della Società stessa, da individuarsi alla voce A 1 del Conto Economico "Ricavi delle vendite e delle prestazioni".

## Art. 7 – Responsabili della convenzione

Per la gestione del presente contratto vengono nominati i seguenti responsabili:

Per l'Università: il Direttore Pro-tempore del Dipartimento di \_\_\_\_\_\_\_\_ e, per la parte amministrativa-contabile, il Direttore della Direzione Amministrazione e Finanza;

Per la società: il Prof. \_\_\_\_\_\_

### Art. 8 – Durata e recesso

La presente convenzione ha durata di anni 5 decorrenti dalla data di costituzione della società e sarà prorogabile.

La convenzione si intenderà automaticamente risolta qualora l'Università dovesse decidere di revocare alla società la qualifica di Spin Off. In questo caso la società dovrà interrompere con effetto immediato l'utilizzo del marchio e del *know how*.

Fermo restando quanto sopra, all'Università è riconosciuto il diritto di revocare, previo contraddittorio con la società Spin Off, la concessione dell'uso del marchio e del *know how* in presenza di cause o motivi che possano configurare un pregiudizio per l'Università, ancorché solo potenziale.

## Art. 9 - Registrazione e Bollo

Il presente atto è redatto in bollo con spese a carico della società.

Il presente atto verrà registrato in caso d'uso, con spese a carico della società, ai sensi dell'art. 5 comma 2 del DPR 131/86.

#### Art. 10 - Norme di rinvio

Per tutto quanto non previsto dal presente atto si fa rinvio alle norme del codice civile ed ai Regolamenti Universitari vigenti.

## Art. 11 - Trattamento dei dati personali

Le parti dichiarano reciprocamente di essere informate (e, per quanto di ragione, espressamente

acconsentire) che i "dati personali" forniti, anche verbalmente per l'attività pre-convenzione o

comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione della presente convenzione, vengano

trattati esclusivamente per le finalità della convenzione, mediante consultazione, elaborazione,

interconnessione, raffronto con altri dati e/o ogni ulteriore elaborazione manuale e/o automatizzata

e inoltre, per fini statistici, con esclusivo trattamento dei dati in forma anonima, mediante

comunicazione a soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta per il proseguimento dei propri fini

istituzionali, nonché a soggetti privati, quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini

istituzionali delle Parti e nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 e successivi

decreti di adeguamento della normativa nazionale.

Titolari per quanto concerne il presente articolo sono le parti come sopra individuate, denominate e

domiciliate.

Le parti, ai sensi dell'art. 26 del Regolamento UE 2016/679, definiscono congiuntamente, con

apposito accordo interno, gli obblighi e le attività svolte in qualità di contitolari del trattamento e si

impegnano a predisporre e mantenere aggiornati tutti gli adempimenti previsti in materia di

protezione dei dati personali dalla normativa vigente.

Bari,

Il Rettore

Prof. Stefano Bronzini

\_\_\_\_\_ S.r.l.

(Il Rappresentante legale - Prof. \_\_\_\_\_)

7